

148.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Limite di massa complessiva degli autoveicoli previsto dal codice della strada per la patente di categoria « B »)	7
Missioni vevoli nella seduta del 28 maggio 2002	3	(Sezione 4 – Completamento dei lavori sulla strada statale 434 (Transpoliana)	8
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge S. 795 (approvato dal Senato) n. 2454 ed abbinato proposte di legge nn. 11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597	9
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	9
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	10
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	11
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti)	14
Interpellanza e interrogazioni	6	(Sezione 5 – articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	17
(Sezione 1 – Intese con confessioni religiose a norma dell'articolo 8 della Costituzione)	6		
(Sezione 2 – Installazione nell'aeroporto di Orio al Serio di un radar di avvicinamento)	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 28 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Rotondi, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigia-

como, Ranieri, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Rotondi, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 27 maggio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

FIORI: « Disposizioni per la determinazione del numero massimo di detenuti negli istituti di pena » (2789).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 27 maggio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri:

« Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri » (2788).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Collavini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

COLLAVINI: « Modifica dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente le iniziative di pesca-turismo » (2472).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 maggio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 932-1348. — Senatrice STANISCI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" » (approvato, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente del Senato) (2787).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO: « Istituzione del Servizio centrale di prevenzione della corruzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (2389) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII e XI.*

FONTANA. « Disposizioni per l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti alla Camera dei deputati nella XIV Legislatura » (2713).

VI Commissione (Finanze):

PERETTI: « Modifica all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle perdite su crediti » (2483) *Parere delle Commissioni I e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

RAVA ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991 n. 54, recante ordinamento della professione di perito agrario » (426) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VII.*

RAVA ed altri. « Modifica alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e norme per favorire la continuità di impresa dei coltivatori affittuari » (427) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 2001 (doc. XI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE, che

istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche **(104)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alle tabelle allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relative al trasferimento delle risorse umane nel settore opere pubbliche alle regioni Lazio e Veneto **(105)**.

Tale richiesta è stata assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 giugno 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 maggio 2002, a pagina 6, seconda colonna, alla ventitreesima riga, alla fine del periodo, le parole: « e X » devono intendersi sostituite, dalle parole: « e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Intese con confessioni religiose a norma dell'articolo 8 della Costituzione)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nella scorsa legislatura l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Massimo D'Alema, ha firmato il testo di due intese, a norma dell'articolo 8 della Costituzione, rispettivamente con i Testimoni di Geova e con l'Unione buddista;

il successivo Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giuliano Amato, ha, a sua volta, trasmesso i relativi disegni di legge di approvazione al Parlamento, che non riuscì a ratificare tali intese prima della scadenza della legislatura;

sempre nella precedente legislatura erano state intraprese trattative per la definizione di altre cinque intese (Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni – Mormoni; Metropolia ortodossa d'Italia; Chiesa apostolica in Italia; Unione induista italiana; Soka Gakkai) –:

se il Governo abbia intenzione di ripresentare al Parlamento le due intese già firmate per procedere alla loro ratifica;

se il Governo abbia intenzione di riprendere e di concludere le trattative già iniziate con le altre cinque confessioni religiose di cui sopra.

(2-00249) « Spini ».

(20 febbraio 2002).

(Sezione 2 – Installazione nell'aeroporto di Orio al Serio di un radar di avvicinamento)

B) Interrogazione:

ARNOLDI e FONTANA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, inserito in sede europea nel sistema aeroportuale lombardo, risulta essere, secondo un'indagine del *Touring club*, uno dei migliori scali italiani per la qualità dei servizi, con una capacità operativa di circa due milioni di passeggeri annui;

in sede comunitaria, il Presidente della regione Lombardia Formigoni ha chiesto nei mesi scorsi l'ulteriore ampliamento del sistema lombardo aeroportuale, essendo l'attuale prossimo alla saturazione;

uno dei principali problemi dell'aeroporto di Orio al Serio consiste nella mancanza di un *radar* di avvicinamento, servizio assicurato per Linate e Malpensa dal sistema *multiradar* di Milano ACC; pertanto il sistema strumentale di avvicinamento è ancora di tipo « procedurale », nel quale si prevede che i velivoli, raggiunta la verticale dell'aeroporto, se ne allontanano per quindici miglia e, invertita la rotta, avviano la fase di atterraggio;

tale limitazione non solo comporta l'allungamento dei tempi di volo di 10-12 minuti, ma si risolve in un incremento ingiustificato dell'inquinamento acustico e dell'aria, in un allungamento dei tempi del

servizio aeroportuale, in un consistente appesantimento della gestione dei già ingolfati spazi aerei lombardi ed in una diminuzione della complessiva sicurezza delle delicate fasi di atterraggio e decollo: è stato calcolato che per i soli vettori aerei i tempi di volo si allunghino complessivamente di 1.515 ore annuali;

la Sacbo, società privata che gestisce l'aeroporto, consapevole dell'importanza del servizio *radar*, ne ha chiesto l'attivazione all'Enav fin dai primi anni novanta, ottenendo parere favorevole e l'individuazione di un sito idoneo: tuttavia nell'aprile 2000 l'Enav ha comunicato che nel bilancio 2000-2002 non risultano assegnati fondi per l'attivazione del previsto nuovo *radar*;

le condizioni di intenso traffico dei cieli e degli aeroporti lombardi sono causa non ultima del disastro di Linate dell'8 ottobre 2001 —:

se non intenda intervenire con i poteri che gli sono propri nei confronti dell'Enav, al fine di reperire con sollecitudine adeguate risorse per l'installazione nell'aeroporto di Orio al Serio di un *radar* di avvicinamento. (3-00308)

(12 ottobre 2001).

(Sezione 3 – Limite di massa complessiva degli autoveicoli previsto dal codice della strada per la patente di categoria « B »)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e AIRAGHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 116, stabilisce che gli autocarri possono essere guidati con la patente di categoria « B » fino alla portata complessiva di tre tonnellate e mezzo;

gli autocarri compresi in questa categoria sono diffusissimi per i costi con-

tenuti (50-70 milioni di lire), per la estrema manovrabilità e per il fatto che non è necessaria la patente di categoria « C »;

le imprese edili, in particolare, dotano il mezzo di cassone ribaltabile per il trasporto di macerie, inerti o materiali di scavo e da piccola gru idraulica per il carico e lo scarico della merce trasportata;

tale ultima configurazione dell'autocarro è quella tipica del piccolo imprenditore edile;

al momento della vendita non viene evidenziato il peso a vuoto dell'autocarro completo di allestimento (cassone più gru), mentre al momento della consegna del libretto di circolazione si apprende che è prevista una portata utile di 500-600 chilogrammi, a seconda del modello;

in realtà, pesando l'autocarro vuoto, con autista e serbatoio pieno, si scopre che il peso complessivo è di circa 3.300 chilogrammi, sicché il carico utile si riconduce a circa 200 chilogrammi;

tale ultima considerazione è significativa in ragione del fatto che l'autocarro può trasportare fino a tre persone, sicché null'altro, oltre alle persone, può essere caricato;

peraltro i piccoli imprenditori edili hanno la necessità di utilizzare mezzi di questo genere;

la considerazione conclusiva è che il limite di 3.500 chilogrammi per l'omologazione di tali veicoli per la patente di categoria « B » è del tutto insufficiente —:

se sia al corrente di questa situazione che coinvolge decine di migliaia di veicoli ed altrettanti piccoli imprenditori proprietari e se non ritenga dunque opportuno che sia elevata a 4 tonnellate la massa complessiva totale a pieno carico per la patente di categoria « B », di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (3-00625)

(30 gennaio 2002).

(Sezione 4 - Completamento dei lavori sulla strada statale 434 - Transpolesana)

D) Interrogazione:

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 434, detta Transpolesana, è in corso d'opera da ormai circa 30 anni, vero monumento di un Paese inefficiente e di una burocrazia lontana dai suoi problemi;

da anni ed anni le comunità locali e i cittadini lamentano inadempimenti e lungaggini per la sistemazione ed il completamento di detta strada;

la causa principale di molti incidenti è la mancanza di un elemento spartitraffico e di tutte le altre strutture necessarie per la tutela degli automobilisti;

tale strada collega, nella sua incompiutezza, le città di Verona, Legnago e Rovigo, attraversando un'area densa di abitanti, fortemente industrializzata e con un importante sviluppo agricolo;

rispetto a tale importante arteria, si è realizzato un macroscopico esempio di lentezze amministrative, di storni di fondi, di indifferenza burocratica, anche di fronte ad incidenti mortali;

si è oramai superato il numero di 190 morti: segno inconfondibile dell'assoluta

intollerabilità di ogni ulteriore intoppo o lungaggine burocratica al completamento dei lavori in una strada la cui insicurezza è palese;

lo spartitraffico manca ancora tra Legnago ed Oppeano e sono quindi possibili le micidiali inversioni di marcia;

la legge finanziaria per l'anno 2001, all'articolo 14,4 comma 7, lettera a), prevede uno stanziamento di 80 miliardi di lire per il completamento e la messa in sicurezza della strada statale 434;

tra le proposte per il programma triennale 2001-2003 dall'Anas è previsto un finanziamento per la Transpolesana 2° lotto-3° stralcio da Oppeano a Legnago;

gli interventi inseriti nel programma sono stati selezionati in coerenza con i punti essenziali della direttiva ministeriale —:

quali urgenti indagini intenda compiere per verificare il comportamento dell'Anas ed inoltre in quale modo intenda procedere per dare corso ai lavori indispensabili per rendere sicura quella che ormai può essere tragicamente definita come « la superstrada della morte »;

se i ritardi non rappresentino, per la tutela della vita degli automobilisti che ogni giorno la percorrono, comportamenti omissivi o comunque lesivi dei diritti dei cittadini. (3-00655)

(6 febbraio 2002).

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'emendamento 5.110, aggiungere la seguente parte consequenziale:

« Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, all'articolo 36, comma 3, alinea, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono ». »

0. 5. 110. 3. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

*** 6. 11.** Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

*** 6. 17.** Mascia, Pisapia.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 32, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 122,72 milioni di euro per l'anno 2003, 117,69 milioni di euro per l'anno 2004 e 109,82 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

1.26 Bellillo, 1.11 Sinisi, 1.12 Sinisi, 1.20 Mascia, 3.44 Mascia, 4.9 Boato, 0.5.110.3 D'Alia, 6.12 Landi di Chiavenna, 6.3 Leoni, 6.7 Turco, 11.16 Boato, 11.41 Rizzo, 12.3 Soda, 12.9 Pecoraro Scanio, 12.11 Soda, 12.34 Boato, 12.38 Soda, 12.48 Pecoraro Scanio, 12.49 Boato, 12.50 Leoni, 12.67 Pecoraro Scanio, 12.99 Rizzo, 12.109 Rizzo, 12.112 Leoni, 12.114 Leoni, 12.127 Boato, 12.136 Mascia, 13.14 Craxi, 13.18 Landi di

Chiavenna, 13.20 Soda, 13.23 Luciano Dussin, 13.24 Luciano Dussin, 13.39 Rivolta, 13.41 Pisapia, 13.50 Di Luca, 15.02 Leoni, 15.03 Mascia, 15.06 D'Alia, 16.4 Leoni, 16.5 Soda, 16.10 Palma, 17.33 Boato, 17.37 Pecoraro Scanio, 17.120 Buemi, 21.01 Landi di Chiavenna, 22.02 Boato, 22.03 Pecoraro Scanio, 22.04 Pecoraro Scanio, 22.07 Boato, 22.08 Leoni, 22.09 Leoni, 22.011 Pecoraro Scanio, 22.012 D'Alia, 22.013 Boato, 22.014 Mascia, 22.015 Diliberto, 22.016 Detomas, 22.020 Bellillo, 22.021 Diliberto, 22.022 Diliberto, 22.023 Detomas, 22.024 D'Alia, 22.028 D'Alia, 22.029 Diliberto, 22.030 Detomas, 22.031 D'Alia, 22.032 Boato, 22.033 Diliberto, 22.034 Detomas, 26.03 Landi di Chiavenna, 27.1 Soda, 27.8 Pecoraro Scanio, 27.12 Buemi, 27.13 Diliberto, 27.14 D'Alia, 28.35 Soda, 28.41 Sinisi, 28.46 Diliberto, 28.48 Landi di Chiavenna, 28.49 Leoni, 28.50 Soda, 28.51 Landi di Chiavenna, 28.54 Rizzo, 28.55 Turco, 28.56 Rizzo, 28.57 Soda, 28.59 Rizzo, 28.60 Landi di Chiavenna, 28.63 Turco, 28.133 Rizzo, 28.136 Diliberto, 28.138 Diliberto, 28.139 Rizzo, 28.141 D'Alia, 28.142 Vendola, 28.143 Mascia, 28.146 Bellillo, 28.148 Bellillo, 28.149 Diliberto, 28.150 Rizzo, 28.151 Mascia, 28.152 Mascia, 28.153 Leoni, 28.159 Bellillo, 28.163 D'Alia, 28.164 Mascia, 28.155 Mascia, 28.170 Bellillo, 28.171 Bellillo, 28.172 Bellillo, 28.176 Rizzo, 28.177 Rizzo, 28.178 Rizzo, 28.182 Sinisi, 28.185 Boato, 28.186 Sinisi (*nuova formulazione*), 28.187 Mascia, 28.191 Mascia, 28.195 Mascia, 28.196 Diliberto, 28.197 Boato, 28.199 Rizzo, 28.206 Boato, 28.211 Bellillo e 29.01 Landi di Chiavenna, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 18.5 Soda, 18.17 Pecoraro Scanio e 18.33 Bellillo, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano soppressi i rispettivi commi 1-*bis*;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE***(Cooperazione con Stati stranieri).*

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera *c-sexies*), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della

esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
1 DEL DISEGNO DI LEGGE****Capo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE****ART. 1.***(Cooperazione con Stati stranieri).**Sopprimerlo.*

* **1. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **1. 14.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **1. 15.** Soda, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **1. 16.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis — (Cooperazione con Stati stranieri). — 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), » sono inserite le seguenti: « delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: « a favore delle ONLUS » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE; ».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello

sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

1. 8. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Sopprimere il comma 1.

***1. 17.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 10. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.

1. 11. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 19. Bellillo, Sinisi, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all'emigra-

zione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.

1. 20. Mascia, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.

1. 12. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

* **1. 22.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

* **1. 23.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e di monitoraggio, sono individuati annualmente i Paesi di provenienza dei flussi migratori cui si applicano le disposizioni del comma 1.

1. 13. Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

***1. 5.** Turco, Soda, Leoni, Amici.

Sopprimere il comma 2.

***1. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

***1. 25.** Mascia, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea sono finalizzati alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone ad emigrare o ad un positivo reinserimento in patria degli stranieri emigrati in Italia.

1. 9. Soda, Leoni, Turco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

1. 26. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1° gennaio del 2003, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 2, dopo le parole: articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 2 e 3.

1. 15-bis. Soda, Turco, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Diritti e doveri dello straniero).* — 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 », all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge ».

1. 01. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 », dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« **ART. 2-bis.** — *(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).* — 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rap-

presentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **2. 16.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **2. 17.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **2. 18.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sopprimere il comma 2.

2. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 2, sopprimere le parole: o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente.

***2. 5.** Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 2, sopprimere le parole: o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente.

***2. 21.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro con le seguenti: dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle attività produttive, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali,

2. 14. Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: un presidente di regione o di provincia autonoma designato con le seguenti: quattro presidenti di regione o provincia autonoma designati.

2. 22. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: un presidente di regione o di provincia autonoma designato con le seguenti: tre presidenti di regione o provincia autonoma designati.

***2. 6.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: un presidente di regione o di provincia autonoma designato con le seguenti: tre presidenti di regione o provincia autonoma designati.

***2. 7.** Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sopprimere il comma 3.

****2. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sopprimere il comma 3.

****2. 24.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri.

***2. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri.

***2. 15.** Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi, Leoni.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tre esperti con le seguenti: sei esperti.

2. 10. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché degli enti e delle

associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

***2. 11.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

***2. 12.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

***2. 19.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e di enti e associazioni nazionali.

2. 25. Mascia, Vendola.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sopprimere il comma 4.

***2. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sopprimere il comma 4.

***2. 26.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 4, dopo le parole: Ministro per le politiche comunitarie, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

2. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « ogni tre anni » sono inserite le seguenti: « salva la necessità di un termine più breve ».

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere

stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Politiche migratorie).

Sopprimerlo.

***3. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***3. 41.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

***3. 42.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

***3. 43.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, determina ogni anno le previsioni dei flussi immigratori e, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento program-

matico di cui al comma 1, stipula accordi di programma con le singole Regioni, al fine di individuare strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate e programmi di inserimento professionale, culturale e sociale degli stranieri ».

3. 44. Mascia, Mantovani.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, premettere le parole: Entro il 31 ottobre di ogni anno le commissioni provinciali per l'impiego comunicano il fabbisogno per lavoro stagionale e lavoro a tempo determinato e indeterminato.

3. 57. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* che in ogni caso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato,

***3. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* che in ogni caso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato,

***3. 4.** Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,

3. 6. Leoni, Turco.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e *con le seguenti:* con l'accordo delle regioni e delle province autonome, sentite.

3. 7. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* e gli altri soggetti indicati al comma 1,

***3. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* e gli altri soggetti indicati al comma 1,

***3. 47.** Sinisi, Boato, Buemi, Bellillo, Leoni.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le seguenti:* sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,

****3. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le seguenti:* sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,

****3. 49.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari *aggiungere le seguenti:* sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,

***3. 50.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *aggiungere le seguenti:* e gli enti e le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

- 3. 48.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: definite con *la seguente:* pubblicate.

- 3. 10.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.

- *3. 11.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.

- *3. 52.** Mascia, Giordano.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , tenuto conto con *le seguenti:* ; le stesse non sono comprensive.

- 3. 51.** Mascia, Deiana.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È prevista una percentuale pari al 5 per cento della quota d'ingresso prefissata annua per gli stranieri che entrano in Italia, su richiesta di un cittadino italiano e al fine di ricerca di lavoro, garantiti dallo stesso cittadino

italiano che ne ha fatto richiesta allo sportello unico della provincia di appartenenza.

- 3. 32.** Craxi, Milioto, Buemi, Realacci, Leoni, Mantini, Spini, Cento, Duilio, Nigra.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

- *3. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

- *3. 54.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

***3. 55.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Qualora se ne ravvisi l'opportunità, *aggiungere le seguenti:* e comunque allorché il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superi del cinquanta per cento il numero delle quote previste per l'anno in corso.

3. 14. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: opportunità *aggiungere le seguenti:* anche sulla base del parere degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. 56. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: l'opportunità *aggiungere le seguenti:* e l'urgenza.

3. 15. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche senza l'acquisizione dei pareri previsti.

3. 16. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 2, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato sono inoltre aumentate di un numero pari ad almeno il cinquanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote nell'anno precedente.

3. 17. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«ART. 23. (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). — 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla

presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma ».

***3. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 23. (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). — 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre seimesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per Un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che cia-

scun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma ».

***3. 61.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nelle province nelle quali le richieste di nulla-osta al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con uno straniero residente all'estero superino del dieci per cento la quota massima di stranieri da ammettere nella provincia, lo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del presente decreto legislativo rilascia il permesso di soggiorno per lavoro, con un incremento massimo non superiore al venti per cento della quota assegnata alla provincia, in attesa del successivo decreto.

3. 60. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 20.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 63.** Mascia, Valpiana.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 64.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

***3. 65.** Diliberto, Rizzo.

Al comma 2, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale decreto automaticamente è prorogato quello dell'anno precedente.

3. 58. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole da: del decreto di programmazione annuale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.

***3. 21.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole da: del decreto di programmazione annuale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.

***3. 66.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: del decreto di programmazione annuale *aggiungere le seguenti:* nel termine di cui sopra, nei quindici giorni successivi.

3. 39. Sinisi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

***3. 23.** Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

***3. 62.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale.

3. 24. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1 ».

***3. 26.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1 ».

***3. 53.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri da ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2-bis, deve valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi ».

****3. 67.** Craxi, Milioto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri da ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2-bis, deve valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi ».

****3. 68.** Rivolta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di un'intesa rag-

giunta in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa determina altresì le modalità di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione professionale, della istruzione ».

3. 27. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il decreto di cui al comma 4 non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dell'immigrato. Con il medesimo accordo sono altresì disciplinate le responsabilità per l'attuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze ».

3. 29. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il decreto di cui al comma 4 può essere integrato in quelle regioni in cui, tra Governo, Regioni, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo che assicuri la gestione controllata degli ingressi in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del cittadino straniero ».

3. 69. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza per i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi ».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 28. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che

abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento ».

***3. 30.** Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento ».

***3. 34.** Landi di Chiavenna.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri,

anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento ».

***3. 71.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico, D'Agrò.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-bis. Il Governo può siglare accordi di programma con le regioni che abbiano specifiche procedure e modalità concertative con enti e associazioni locali al fine di individuare funzioni, strumenti e risorse finanziarie per la definizione e la gestione dei flussi di ingresso per il lavoro degli stranieri, anche tramite la predisposizione, da parte delle regioni di specifici programmi e servizi di accompagnamento. »

3. 70. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Partecipazione delle regioni). — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. (Partecipazione delle regioni). — 1. Il Governo e le Regioni possono sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla definizione ed alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle regioni stesse. Tali accordi devono contenere — oltre alla determinazione dei flussi — le politiche, le azioni e le risorse definite con apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle associazioni di rappresentanza locali che siano già state attivate dalle regioni in materia di immigrazione ».

3. 01. Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (*Partecipazione delle regioni*). — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. (*Partecipazione delle regioni*).
— 1. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rap-

porto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo ».

3. 02. Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato.